All 1

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,
vista la proposta presentata da [redacted], coniugi, volta ad ottenere l'ammissione al procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3;
ritenuto che i debitori non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;
vista la relazione depositata dall'esperto dott. [redacted] nominato dal Giudice nel presente procedimento, in assenza di Organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 512.289,62 di cui € 430.168,92 relativi a crediti privilegiati ed € 82.120,70 a crediti chirografari nei confronti dei seguenti creditori:

- Finanziaria San Giacomo € 47.471,00 (di cui € 38.362,00 al privilegio ed € 9.109,00 al chirografo);
- Riscossione Sicilia S.p.A. ([redacted] € 233.197,70 (al privilegio);
- Riscossione Sicilia S.p.A. ([redacted] non falcidiabili ex art. 7 L. 27.01.2012 per € 7.481,84 (privilegio);
- Riscossione Sicilia S.p.A. [redacted] € 126.791,43 (al privilegio);
- Riscossione Sicilia S.p.A. ([redacted] non falcidiabili ex art. 7 L. 27.01.2012 per € 14.085,95 - Banca Popolare di Novara € 9.623,00 (privilegio);
- Unicredit S.p.A. € 8.114,00 (chirografo)
- Condominio di via [redacted] - Catania € 10.250,00 (privilegio)
- [redacted] € 39.133,00 (chirografo)
- La Diffusione S.r.l. € 12.582,23 (chirografo)
- [redacted] € 3.559,47 (chirografo);

ritenuto, che a seguito delle integrazioni effettuate nel corso della procedura, la proposta di pagamento è così articolata:

- euro 30.343,32, rateizzati in 71 (settantuno) rate mensili, ciascuno di euro 427,37, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;
- euro 121.222,00, da versare a saldo definitivo di quanto dovuto, entro l'ultimo giorno del 72° (settantaduesimo) mese dalla data di omologa; detto ultimo importo sarà corrisposto da parte di [redacted], figlia dei coniugi [redacted], la quale provvederà a versare tale somma a fronte dell'acquisto dell'immobile di proprietà dei genitori, o tramite la vendita a terzi dello stesso che, comunque, si impegna ad effettuare entro il termine dei settantadue mesi indicato nella proposta.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ritenuto, pertanto, che l'accordo proposto dai ricorrenti prevede il pagamento: a) al 100 % i creditori privilegiati garantiti da ipoteca volontaria di 1° grado e/o privilegio speciale sugli immobili (sono compresi i debiti per spese condominiali) ad esclusione di quelli compresi nei successivi punti b), c); b) al 100% i creditori privilegiati non falcidiabili ex art. 7 Legge 27 Gennaio 2012 n°3 (sono compresi i crediti derivanti da somme non versate a titolo di IVA e di ritenute); c. al 22 % i creditori muniti di privilegio generale (sono compresi i debiti esattoriali ad esclusione di quelli compresi nella lettera b); d. al 5% i creditori chirografari;
ritenuto che non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato (ex art. 545 c.p.c. e relative Leggi speciali) il regolare pagamento;
ritenuto che il nucleo familiare dei coniugi ricorrenti è composto dagli stessi nonché da [redacted] e dal figlio di quest'ultima [redacted] nato a Catania il 2 Giugno 2005;
ritenuto che il nominato esperto ha attestato la fattibilità della proposta in relazione al reddito medio lordo annuo delle persone impegnate nell'adempimento degli obblighi scaturenti dalla proposta (ossia [redacted]) pari ad € 21.376,00; l'accantonamento mensile proposto nel piano ammonta ad annuali euro 6.000,00 pari ad una percentuale di reddito netto del 28% circa e tale da mantenere ai debitori, in media, euro 15.390,00 annui in linea, pertanto, con le spese dello stesso nucleo familiare dichiarate;
ritenuto che, secondo la relazione del dott. [redacted], la causa del sovraindebitamento degli istanti è da ricondursi essenzialmente alla recessione che dal 2000 ha colpito indistintamente tutti i settori dell' economia e, specialmente, quello dei beni voluttuari in cui ha operato la [redacted] nonché all'ulteriore perdita di lavoro da parte del [redacted], dovuta alla crisi del comparto edile; detti avvenimenti hanno complicato la situazione economico/patrimoniale dei proponenti i quali hanno tentato di estinguere le posizioni debitorie, con pagamenti che, tuttavia, hanno coperto solo spese ed interessi;
ritenuto che i coniugi sono comproprietari esclusivamente dell'immobile sito in Catania nella via [redacted], (abitazione di 4 vani e l'autorimessa estesa 14 mq), oggetto di esecuzione e nell'ambito della procedura RG 248/2000, valutato € 141.722,00;
rilevato che la detta procedura pende ormai da sedici anni e che il bene in questione, con i ribassi legati ai tentativi di vendita, rischia di non poter coprire neanche il credito ipotecario e le spese della procedura; inoltre, lo stesso valore di stima è inferiore all'ammontare complessivo delle somme che i debitori offrono di corrispondere con la proposta nel presente procedimento, per cui è indubbia la convenienza per i creditori;
ritenuto che, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'esperto e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti, i beni mobili registrati in capo ai debitori, hanno un valore di mercato assolutamente irrisorio, in considerazione dell'anno di immatricolazione;
ritenuto che all'udienza fissata ex art. 10 l. 3/12 sono stati invitati i creditori ad esprimere il proprio assenso o dissenso rispetto alla proposta avanzata dai debitori e che il dott. [redacted]

[redacted]

ha attestato che i voti espressi favorevolmente alla proposta e/o non espressi (meccanismo del "silenzio assenso") superano il 75% dei crediti;
rilevato che il creditore ipotecario Credito Valtellinese (ex Finanziaria San Giacomo) ha sollevato delle contestazioni in ordine alla convenienza dell'accordo, per le quali si rinvia a quanto sopra detto, in considerazione del fatto che la proposta prevede, peraltro, la soddisfazione del 100% del credito ipotecario; è vero che il pagamento della rata finale è legato ad un evento "incerto" quale può essere la vendita dell'immobile (entro i 72 mesi dall'omologa) ma è altrettanto vero che neanche la procedura esecutiva immobiliare assicura un esito certo rispetto alla vendita dell'immobile, come dimostrato del resto dalla pendenza della procedura esecutiva dall'anno 2000 senza che il creditore ipotecario abbia trovato soddisfacimento; relativamente alla nomina del liquidatore, richiesta dal creditore ipotecario, si rileva che il Dott. [redacted], nominato in sostituzione dell'OCC, assume gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012 per cui " risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità"; conseguentemente lo stesso dovrà verificare che vengano compiuti dai ricorrenti (e da [redacted]a, che ne ha assunto l'obbligo) tutti gli atti necessari per favorire la vendita del bene immobile al miglior prezzo; in ogni caso, alla scadenza del 72° mese, qualora il bene non fosse ancora stato venduto, a tutela dei creditori può prevedersi un ulteriore termine di mesi sei nel quale il dott. [redacted] nella veste di liquidatore, provvederà personalmente a liquidare l'immobile, compiendo all'uopo ogni opportuno atto;
ritenuto che la detta vendita dovrà, comunque, avvenire nell'ambito della presente procedura, sotto la vigilanza dell'esperto e che – contestualmente all'atto di compravendita- il Giudice emetterà gli opportuni provvedimenti per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli;
ritenuto che, dal 1° al 66° mese successivo dalla data di omologa le singole rate saranno pari ad euro 427,37 e saranno distribuite ai creditori con piani di riparto semestrali, nel numero di undici, ognuno di euro 2.564,22 che comporterà un pagamento complessivo di euro 28.206,42 mentre l'ultimo riparto, il dodicesimo, comprenderà le rate dalla 67^ sino alla 71^ (euro 2.136,85) ed inoltre la rata a saldo (euro 121.222,00), secondo le seguenti modalità indicate nella relazione integrativa datata 10/3/2016;
ritenuto che il compenso dell'esperto incaricato è stato liquidato con separato decreto e che il relativo pagamento è a carico dei ricorrenti;
ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, l'accodo può essere omologato;
ritenuto che il dott. [redacted] dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo predisposto da [redacted]

[redacted]

dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo;

attribuisce all'esperto dott. [redacted] gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012 nonché quelli indicati in parte motiva;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico dei ricorrenti nonché tramite pubblicazione nel registro delle imprese;

sospende le procedure esecutive promosse in danno di [redacted]

Catania 17/3/2016

Il Giudice
Laura Messina

[redacted]

[redacted]